



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2009.*

**LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109**

## **CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di sostenere, salvaguardare ed incentivare lo sviluppo economico della Repubblica, mediante l'erogazione di finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato rivolti alle imprese in essa operanti. Tale intervento, di carattere straordinario, è volto a contenere gli effetti sui comparti economici sammarinesi della crisi economica nazionale ed internazionale ed alla salvaguardia dell'occupazione interna.
2. Al fine del raggiungimento delle finalità della presente legge il Congresso di Stato, è autorizzato a convenzionarsi con gli Istituti di Credito operanti in Repubblica, e disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui ai successivi articoli, fino alla concorrenza dell'importo massimo di €100.000.000,00.
3. I finanziamenti di cui alla presente legge potranno essere autorizzati ed erogati sino al raggiungimento dell'importo massimo di convenzionamento di cui al comma precedente anche successivamente al 31 dicembre 2009.

### **Art. 2** *(Modalità per la concessione del credito agevolato)*

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono esaminate da un Comitato Tecnico composto come segue:
  - a) il direttore dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
  - b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
  - c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato.
2. Le riunioni del Comitato Tecnico sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.
4. Le decisioni del Comitato Tecnico vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti od anche al di fuori dei membri stessi.

5. Il Comitato Tecnico istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti della presente legge sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile. La pratica istruita, comprensiva della documentazione presentata dal richiedente e corredata dal parere finale di conformità o meno ai requisiti di legge da parte del Comitato Tecnico, va trasmessa al Comitato di Valutazione.
6. Il Comitato Tecnico può avvalersi della collaborazione di Uffici Pubblici per la richiesta di informazioni, documenti e ogni altro elemento attinente all'espletamento delle proprie funzioni.
7. Le pratiche istruite dal Comitato Tecnico sono esaminate e decise da un Comitato di Valutazione composto come segue:
  - a) un funzionario della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio che lo presiede;
  - b) un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio;
  - c) un funzionario della Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
  - d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
  - e) un rappresentante delle Associazioni Bancarie e Finanziarie;
  - f) un rappresentante delle Associazioni degli Operatori Economici.
8. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
9. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono assunte a maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità prevale la soluzione proposta dal Presidente.
10. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti od anche al di fuori dei membri stessi.
11. Il Comitato di Valutazione decide se autorizzare le richieste di finanziamento concesse ai sensi della presente legge, dopo aver esaminato le domande istruite dal Comitato Tecnico e tenuto conto del parere dello stesso. Eventuali decisioni difformi dal parere di conformità del Comitato Tecnico devono essere motivate in dettaglio. Il Comitato di Valutazione ha, inoltre, il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti.
12. Il Comitato di Valutazione può avvalersi della collaborazione di Pubblici Uffici per la richiesta di informazioni, documenti e ogni altro elemento attinente allo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresa la possibilità di demandare controlli per la verifica della permanenza dei requisiti dei richiedenti i benefici derivanti dalla presente legge, ovvero l'ottemperanza alle disposizioni dallo stesso impartite. Il Comitato di Valutazione può richiedere informazioni integrative al Comitato Tecnico, in riferimento alle domande di finanziamento esaminate.

### **Art. 3**

#### *(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)*

1. Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge le imprese industriali, artigianali, del turismo, commerciali e di servizio, di qualsivoglia ragione sociale, organizzate anche in forma societaria, che si impegneranno nella realizzazione di progetti con le caratteristiche richieste al successivo articolo 4.
2. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dalla presente legge e per la valutazione della relativa domanda da parte del Comitato Tecnico:
  - a) possedere, l'impresa richiedente i benefici, l'autorizzazione (licenza) ad operare alla data di presentazione della domanda;
  - b) avere, l'impresa richiedente i benefici, alle proprie dipendenze almeno due unità lavorative assunte a tempo indeterminato.
3. Quando l'azienda richiedente sia costituita in forma di società di capitali, essa deve avere il capitale sociale sottoscritto, come previsto da apposita legge.

4. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione potrà imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.
5. E' precluso l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge alle imprese:
- che sono oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad €5.000,00;
  - che sono state oggetto di accertamenti dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato;
  - costituite in forma societaria che non hanno espletato le formalità atte alla verifica dei requisiti di onorabilità previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
  - costituite in forma diversa da quella societaria il cui titolare dalle certificazioni del Tribunale Unico risultino condanne penali e/o carichi pendenti in materia penale;
  - nei confronti delle quali sono state avviate procedure di liquidazione volontaria, coattiva o di concorso creditori disciplinate dalla legge.

**Art. 4**  
*(Progetti finanziabili)*

1. Il Comitato di Valutazione può ammettere ai finanziamenti previsti dalla presente legge, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva, attraverso i quali sia possibile mantenere od incrementare il numero delle risorse umane presso la stessa occupate.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente potranno accedere ai finanziamenti della presente legge i progetti che prevedano:
- a) investimenti volti alla sostituzione degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari necessarie alla gestione corrente dell'azienda;
  - b) investimenti volti all'acquisizione di nuovi spazi, all'ampliamento dei locali e delle superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, la sicurezza sul luogo di lavoro e ridurre le emissioni inquinanti;
  - c) investimenti in immobili, attrezzature, macchinari, impianti necessari ad una riconversione aziendale ovvero:
    - i. ad una innovazione tecnologica e/o organizzativa dell'impresa volta ad incrementare l'efficienza e ridurre i costi operativi;
    - ii. alla revisione delle strategie legate ai prodotti e/o i servizi offerti ed al riposizionamento sui mercati di riferimento;
    - iii. all'accesso a nuovi settori e/o mercati;
    - iv. allo sviluppo di nuove professionalità;
  - d) investimenti in immobili, attrezzature, macchinari, impianti necessari ad un ampliamento della capacità produttiva, alla riorganizzazione o ad accorpamenti di società;
  - e) gli investimenti tesi all'acquisizioni di aziende o rami d'azienda di imprese già operanti sul territorio sammarinese non appartenenti al gruppo, che comunque prima del 31 dicembre 2008 non risultano detenute dagli acquirenti e con l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende o ramo d'azienda acquisite;
  - f) investimenti aventi come oggetto la formazione professionale merceologica e tecnico informatica di reti commerciali e vendite.
3. I progetti che prevedono uno o più investimenti di cui alle lettere b) c) d) ed e) dovranno prevedere al fine della loro ammissibilità al finanziamento precisi piani occupazionali.

**Art. 5**  
*(Domanda)*

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono presentare apposita domanda al Comitato Tecnico, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 dicembre 2009.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato di realizzare i progetti presentati e di rispettare i piani occupazionali previsti nell'ambito degli stessi.
3. La domanda dovrà indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso. Le modalità di ammortamento dei finanziamenti saranno definite nell'ambito del regolamento di cui al successivo articolo 13, nonché nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito eroganti.
4. Alla domanda a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, dovrà essere allegata una relazione contenente:
  - a) la descrizione dell'attività svolta;
  - b) la descrizione del progetto rientrante nelle finalità della presente legge;
  - c) la descrizione degli investimenti finanziabili a norma del precedente articolo 4;
  - d) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
  - e) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
  - f) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

**Art. 6**  
*(Finanziamenti)*

1. Alle imprese alle quali sulla base dei progetti presentati saranno accordati i benefici della presente Legge sarà accordato un finanziamento sino all'importo massimo di € 5.000.000,00 assistito dal contributo in conto interessi da parte dello Stato.
2. La misura del contributo in conto interessi da parte dello Stato, per i progetti previsti all'articolo 4, comma 2, non potrà essere superiore:
  - a) all' 80 % per gli investimenti di cui alla lettera a), lettera e) e lettera f);
  - b) all'80 % per gli investimenti di cui alla lettera b) inerenti all'ammmodernamento o ristrutturazione degli immobili, al fine di migliorare i processi produttivi, la sicurezza sul luogo di lavoro o conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti;
  - c) all'80 % per gli investimenti di cui alla lettera c) inerenti ad attrezzature, macchinari, ed impianti necessari ad una riconversione aziendale;
  - d) all'80 % per gli investimenti di cui alla lettera d) inerenti ad attrezzature, macchinari ed impianti necessari ad un ampliamento della capacità produttiva, alla riorganizzazione o ad accorpamenti di società;
  - e) al 40% per gli investimenti di cui alla lettera b), lettera c) e lettera d) inerenti ad immobili, elevabile al 60% se il piano occupazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, prevede un incremento significativo delle unità lavorative.
3. La durata del finanziamento non potrà eccedere i 10 anni per i progetti nell'ambito dei quali gli investimenti in beni immobili costituiscono oltre il 50% degli investimenti totali ed in anni 5 per i restanti.
4. L'ammontare e la durata del finanziamento, nonché del contributo in conto interessi a carico dello Stato verranno stabiliti dal Comitato Tecnico di Valutazione fatte salve le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.
5. I finanziamenti potranno essere concessi nella forma del contratto di mutuo oppure nella forma del contratto di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso, il contributo in conto canoni,

corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo, verrà corrisposto nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

6. Il contributo verrà corrisposto ogni anno posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di Valutazione di cui al precedente articolo 2.

7. Qualora la realizzazione dei progetti comporti variazioni significative rispetto alle previsioni, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione del prestito.

8. Sarà possibile erogare direttamente alle aziende il contributo in conto interessi pattuito dal richiedente il finanziamento.

#### **Art. 7**

##### *(Decadenza dei benefici)*

1. Decadono dai benefici della presente legge e sono tenute alla restituzione, entro 180 giorni, del capitale residuo e del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i piani occupazionali previsti nei progetti;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 3 oppure che non posseggono più i requisiti previsti nell'ambito del medesimo articolo;
- e) le imprese che non rispettano le prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3;
- f) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 8;
- g) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso delle somme finanziate;
- h) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento.

2. La decadenza dai benefici della presente legge viene deliberata dal Comitato di Valutazione qualora sussistano una o più cause di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 8**

##### *(Cessione dei beni)*

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma del precedente articolo 7 salvo i casi di cui ai commi seguenti.

2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi della presente legge dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che potrà autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di 60 giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione.

3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

## **Art. 9**

### *(Copertura finanziaria)*

1. I contributi in conto interessi e in conto canoni a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui alla presente legge troveranno imputazione:
  - a. per il corrente esercizio finanziario, sul Cap. 1-3-2390 “Fondo per interventi straordinari a sostegno dell’economia” ovvero su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di Assestamento di Bilancio;
  - b. per i successivi esercizi finanziari su apposito capitolo individuato nell’ambito delle leggi di bilancio.
2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione non ritirati dal richiedente, entro 12 mesi dalla data di deliberazione di cui al precedente articolo 2, devono intendersi decaduti ed il relativo importo potrà essere utilizzato per il finanziamento di nuove domande.

## **Art. 10**

### *(Garanzie)*

1. I finanziamenti concessi in forza della presente legge sono assistiti da privilegio in favore dell’Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui alla presente legge verrà soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fidejussorie o altre forme di garanzia all’uopo concordate con l’Istituto di credito.

## **Art. 11**

### *(Revocatoria)*

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge ed il relativo privilegio indicato al precedente articolo 10 non saranno soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, né all’azione revocatoria concorsuale prevista dall’articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all’azione revocatoria “pauliana”.
2. Il privilegio di cui al primo comma dell’articolo 10 si consolida entro 10 giorni dall’iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale.

## **Art. 12**

### *(Esenzioni)*

1. Le operazioni e formalità eseguite in applicazione della presente legge, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

## **Art. 13**

### *(Regolamento applicativo)*

1. Il Congresso di Stato su proposta del Comitato di cui al precedente articolo 2, provvederà all’emanazione di un regolamento per la gestione dei crediti agevolati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge da adottarsi con decreto delegato o regolamento di cui all’articolo 5 comma 5 della Legge Costituzionale n. 185/2005.

**Art. 14**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2009/1708 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Massimo Cenci – Oscar Mina*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*